

## DECRETO DEL DIRIGENTE

**OGGETTO: P.F. SFA – Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione – Ulteriori misure fitosanitarie per gli operatori professionali che producono o movimentano piante specificate all’interno delle aree delimitate per la presenza del tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) nella Regione Marche - Anno 2021**

### IL DIRIGENTE

#### della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

**VISTO** il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

**VISTA** la Legge regionale 14.01.1997 n. 9 e s.m.i. ‘Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell’Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA)’;

**PRESO ATTO** che l’art. 25, comma 5 della richiamata Legge regionale 14.01.1997 n. 9 e s.m.i. assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale ed i relativi compiti di cui alla L. r. 16.01.1995 n. 11;

**VISTO** il Decreto del Direttore dell’ASSAM n. 241 del 28.12.2018 “Riorganizzazione amministrativa A.S.S.A.M.: Fase I definizione posizioni dirigenziali e relative competenze”;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 647 del 24.05.2021 (Art. 4 legge regionale n. 9/1997 – Proroga incarico per le funzioni di Direttore generale dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) e conferimento incarico ad interim delle funzioni della P.F. “Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia” presso l’ASSAM);

### DECRETA

1. Che agli operatori professionali in possesso dell’autorizzazione all’uso del passaporto per piante specificate ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 09.06.2015, aventi centri aziendali o campi di produzione o altra sede lavorativa ricadente all’interno di aree delimitate per la presenza di *Anoplophora glabripennis*, applicandosi le disposizioni di cui all’allegato II, punto 2 della suddetta Decisione nonché le disposizioni di cui all’allegato I, punto I del Decreto del Direttore n. 91/DIRA del 31.01.2017, è sospesa l’autorizzazione all’uso del passaporto relativamente alle sole piante specificate, qualora gli stessi operatori non abbiano dimostrato il rispetto dei requisiti per la movimentazione delle piante specificate indicati nell’allegato II, punto 2 della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 09.06.2015 e nell’allegato I, punto I del Decreto del Direttore n. 91/DIRA del 31.01.2017;



2. Che la sospensione dell'autorizzazione all'uso del passaporto degli operatori professionali di cui al punto 1 non si applica ai centri aziendali, appezzamenti di produzione ed alle altre sedi lavorative dei medesimi operatori professionali ricadenti al di fuori delle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora glabripennis* nelle Marche, purché il loro sistema di tracciabilità consenta di stabilire che non sono state movimentate piante specificate dai siti ubicati all'interno delle aree delimitate a quelli ubicati all'esterno delle aree delimitate;
3. Che gli operatori professionali che intendono ottemperare alle condizioni per lo spostamento di piante specificate originarie di zone delimitate o ivi introdotte devono presentare richiesta al Servizio Fitosanitario Regionale – ASSAM specificando l'ubicazione dei luoghi di produzione o detenzione di piante specificate a protezione fisica totale e i luoghi di produzione o detenzione di piante specificate in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi o in cui effettuare il campionamento distruttivo mirato;
4. di pubblicare il presente atto per estratto sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) e di renderlo visibile sul sito <http://www.tarloasiatico.marche.it/it/> e sulle pagine del Servizio Fitosanitario Regionale del sito [www.assam.marche.it](http://www.assam.marche.it);
5. di comunicare il presente atto al Servizio Politiche Agroalimentari della Giunta Regionale Marche congiuntamente all'elenco degli operatori professionali ricadenti all'interno delle aree delimitate all'entrata in vigore del presente atto.

L'accertamento del mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel corrente atto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs n. 19/2021.

I destinatari delle misure del presente atto hanno la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge.

Per quanto non previsto dal presente atto si applica la Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 09.06.2015.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90.

## **IL DIRIGENTE**

*(Dott. Andrea Bordonì)*

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 02.02.2021, n. 19 - Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 04.10.2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento(UE) 2017/625.
- Regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento e del Consiglio relativo a misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 01.08.2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento n. 2016/2031;
- Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 09.06.2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *A. glabripennis* (Motschulsky);
- Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1730 del 27.12.2013 di approvazione del piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del tarlo asiatico del fusto nelle Marche;
- Decreto Direttore ASSAM n. 91/DIRA del 31.01.2017 avente ad oggetto 'D.lgs.214/05 - Procedure fitosanitarie per spostamento di piante, legname e legno di imballaggio specificati originari di una zona delimitata per *A. glabripennis* Motschulsky nelle Marche o introdotti in essa - Anno 2017';
- Decreto del Dirigente ASSAM n.165 del 01.07.2021 avente per oggetto "P.F. SFA – Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione – Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) nella Regione Marche - Revoca del D.D. ASSAM n.88 del 14.04.2020, del D.D. ASSAM n. 31 del 21.08.2019 e del D.D. ASSAM n132/DIRA del 27.02.2019 - Anno 2021"

### Motivazione

La vigilanza e l'applicazione di misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali rientra tra le competenze fondamentali del Servizio Fitosanitario Regionale elencate nel Decreto Legislativo 02.02.2021, n. 19 (D.Lgs.) .

L' organismo nocivo *A. glabripennis*, comunemente denominato tarlo asiatico del fusto, è tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione inclusi nell'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione. Inoltre il citato organismo nocivo è riportato nella lista degli organismi nocivi prioritari di cui al Regolamento delegato (UE) 2019/1702 ed ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/2031 (articolo 27) è prevista, in caso di conferma della sua presenza in un delimitato territorio dell'UE, l'adozione di un piano di azione recante misure per l'eradicazione dell'organismo nocivo rinvenuto. Le misure fitosanitarie per l'eradicazione ed il contrasto alla diffusione di *A. glabripennis* nell'UE devono essere conformi alle disposizioni della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 09.06.2015 relativa alle misure atte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *A. glabripennis* (Motschulsky).



Nel mese di agosto 2013 il Servizio Fitosanitario Regionale della Regione Marche (SFR) ha riscontrato la presenza di vegetali infestati da *A. glabripennis* nel comune di Grottazzolina (FM), con la presenza di adulti del medesimo organismo nocivo. Il Servizio ha provveduto, con D.D.ASSAM n. 601/DET del 20.08.2013, alla definizione di misure fitosanitarie conformi a quelle adottate dalle Regioni italiane in cui era già stata segnalata la presenza di *A. glabripennis*.

Successivamente la Regione Marche, con D.G.R. n. 1730 del 27.12.2013, ha approvato il piano d'azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del tarlo asiatico del fusto nelle Marche. La medesima deliberazione ha adottato misure fitosanitarie per l'eradicazione di *A. glabripennis* dal territorio marchigiano e ha previsto che il SFR possa disporre misure diverse da quelle indicate nel piano d'azione, alla luce di eventuali nuove acquisizioni tecnico-scientifiche.

La definizione delle aree delimitate per la presenza di *A. glabripennis* è stata da ultimo individuata, a seguito dei monitoraggi territoriali e delle attività di sorveglianza, con Decreto del Dirigente ASSAM n.165 del 01.07.2021 e la visualizzazione on-line delle suddette aree delimitate è disponibile sul sito <http://www.tarloasiatico.marche.it/it/>.

Il SFR inoltre, con decreto del Direttore ASSAM n. 91/DIRA del 31.01.2017, ha stabilito procedure fitosanitarie per lo spostamento di piante, legname e legno di imballaggio specificati originari di una zona delimitata per *A. glabripennis* Motschulsky nelle Marche o introdotti in essa.

Per rafforzare le misure fitosanitarie volte all'eradicazione ed al contenimento dell'organismo nocivo ed evitare una sua ulteriore diffusione è necessario che tutti gli operatori professionali la cui attività ricade all'interno delle aree delimitate rispettino le disposizioni per lo spostamento di piante specificate di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 ed al Decreto Direttore ASSAM n. 91/DIRA del 31.01.2017 ed in particolare che l'autorizzazione al passaporto delle piante relativa alle piante specificate sia sospesa agli operatori professionali che non rispettano le disposizioni di cui all'allegato II, punto 2 della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 09.06.2015 e all'allegato I, punto I del Decreto del Direttore n. 91/DIRA del 31.01.2017.

Si evidenzia che ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 per «piante specificate» s'intendono le piante destinate all'impianto, il cui fusto abbia un diametro uguale o superiore a 1 cm nel punto più spesso, diverse dalle sementi, di *Acer spp.*, *Aesculus spp.*, *Alnus spp.*, *Betula spp.*, *Carpinus spp.*, *Cercidiphyllum spp.*, *Corylus spp.*, *Fagus spp.*, *Fraxinus spp.*, *Koelreuteria spp.*, *Platanus spp.*, *Populus spp.*, *Salix spp.*, *Tilia spp.* e *Ulmus spp.*.

## Esito dell'istruttoria

Sulla base di quanto esposto si propone:

- 1.Che agli operatori professionali in possesso dell'autorizzazione all'uso del passaporto per piante specificate ai sensi della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 09.06.2015, aventi centri aziendali o campi di produzione o altra sede lavorativa ricadente all'interno di aree delimitate per la presenza di *Anoplophora glabripennis*, applicandosi le disposizioni di cui all'allegato II, punto 2 della suddetta Decisione nonché le disposizioni di cui all'allegato I punto I del Decreto del Direttore n. 91/DIRA del 31.01.2017, è sospesa l'autorizzazione all'uso del passaporto relativamente alle sole piante specificate, qualora gli stessi operatori non abbiano dimostrato il rispetto dei requisiti per la movimentazione delle piante specificate indicati nell'allegato II, punto 2 della Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 09.06.2015 e nell'allegato I, punto I del Decreto del Direttore n. 91/DIRA del 31.01.2017;



2. Che la sospensione dell'autorizzazione all'uso del passaporto degli operatori professionali di cui al punto 1 non si applica ai centri aziendali, appezzamenti di produzione ed alle altre sedi lavorative dei medesimi operatori professionali ricadenti al di fuori delle aree delimitate per la presenza di *Anoplophora glabripennis* nelle Marche, purché il loro sistema di tracciabilità consenta di stabilire che non sono state movimentate piante specificate dai siti ubicati all'interno delle aree delimitate a quelli ubicati all'esterno delle aree delimitate;
3. Che gli operatori professionali che intendono ottemperare alle condizioni per lo spostamento di piante specificate originarie di zone delimitate o ivi introdotte devono presentare richiesta al Servizio Fitosanitario Regionale – ASSAM specificando l'ubicazione dei luoghi di produzione o detenzione di piante specificate a protezione fisica totale e i luoghi di produzione o detenzione di piante specificate in cui si applicano opportuni trattamenti preventivi o in cui effettuare il campionamento distruttivo mirato;
4. di pubblicare il presente atto per estratto sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) e di renderlo visibile sul sito <http://www.tarloasiatico.marche.it/it/> e sulle pagine del Servizio Fitosanitario Regionale del sito [www.assam.marche.it](http://www.assam.marche.it);
5. di comunicare il presente atto al Servizio Politiche Agroalimentari della Giunta Regionale Marche congiuntamente all'elenco degli operatori professionali ricadenti all'interno delle aree delimitate all'entrata in vigore del presente atto.

L'accertamento del mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel corrente atto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs n. 19/2021.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

#### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

*(Dott. Sandro Nardi)*

Documento informatico firmato digitalmente

**ALLEGATI**  
(nessun allegato)

